

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917¹

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. [Testo post riforma 2004].

(Omissis) (...)

ART. 10

Oneri deducibili

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:

(Omissis) (...)

f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;

(Omissis) (...)

ART. 15

Detrazioni per oneri

(Omissis) (...)

* Comma modificato dall'art.7, c.1, della l. 6.7.2012, n. 96, a decorrere dal 2013.

1.bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e dei movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.*

(Omissis) (...)

ART. 78

Detrazione di imposta per oneri

† Comma modificato dall'art.7, c.4, della l. 96/2012, a decorrere dal 2013.

1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 1-bis, per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291, 38 euro limitatamente alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano

1) Il presente T.U. è stato modificato dal d.lgs. 12.12.2003, n. 344, che ne ha anche rinumerato gran parte degli articoli. Pertanto, il testo attuale è definito post riforma 2004.

negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonché dalle società ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società o ente che controlla i soggetti medesimi, nonché dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter).[†]